



**REPUBBLICA ITALIANA  
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA  
DICIOTTESIMA SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del giudice d.ssa Maria Elena Maiorano ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c.**

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 68963 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2021 vertente:

**TRA**

[redacted] nata il 25/02/1960 a Buenos Aires;  
[redacted] nato il 13/07/1967, a Buenos Aires, in proprio e in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale per conto dei figli minori [redacted], nata il 13/10/2004 a Buenos Aires e [redacted] nato il 21/06/2006 a Buenos Aires; con il patrocinio dell'avv.to SANTORO CLAUDIA;

- ricorrenti -

**E**

**MINISTERO DELL'INTERNO**, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato;

- convenuto -

**NONCHE'**

P.M. in persona del Procuratore della Repubblica

- interventore ex lege -

OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana

**Ragioni di fatto e di diritto della decisione**

I ricorrenti hanno chiesto che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da [redacted] nato a Vastogirardi (IS) il 20/10/1856, successivamente emigrato in Argentina ed ivi deceduto senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana.

Il Ministero dell'Interno si è costituito in giudizio nulla opponendo nel merito della domanda e chiedendo la compensazione delle spese di lite.

La linea di discendenza rappresentata trova riscontro nella documentazione depositata telematicamente.

Dalla stessa risulta che l'avo italiano era nato prima della unificazione del regno di Italia, e non è nota la data della sua emigrazione. Va precisato in proposito che gli artt.4-15 del Codice Civile del 1865 erano tratti dal precedente Codice Civile del Regno Sardo (Statuto Albertino del 1948), che riconosceva i diritti civili e politici propri dell'odierno status civitatis ai c.d. regnicoli. La disciplina codicistica era basata da un lato sulla trasmissibilità iure sanguinis dello status civitatis ma, dall'altro, sull'unicità della cittadinanza per l'intero nucleo familiare, la cui situazione era legata a quella del marito/padre. Tali principi trovavano, tuttavia, alcune significative deroghe, nei casi di figli di stranieri nati in Italia o nei casi di



familiari del cittadino emigrato che fossero rimasti in Italia. Si determinò, pertanto, un ampio e articolato dibattito politico simile a quello registrato nella maggior parte dei paesi europei, diretto a modificare le norme sulla cittadinanza, che indusse il legislatore ad emanare la legge sulle migrazioni il 31 gennaio 1901 n.23 e poi la legge 17 maggio 1906 n.217 contenenti alcune norme sulla concessione della cittadinanza italiana. [REDACTED] che erano nati prima dell'unificazione d'Italia, furono considerati cittadini italiani, anche se emigrati, se, al momento in cui lo Stato preunitario di provenienza era entrato a far parte del Regno d'Italia, non avevano acquisito la cittadinanza straniera. Si deve pertanto ritenere che [REDACTED] nato prima della nascita del Regno d'Italia, abbia acquisito la cittadinanza italiana in seguito all'unificazione (1861).

Dall'esame della documentazione emerge che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano non contempla passaggi per via materna intervenuti prima dell'entrata in vigore della nostra Carta Costituzionale.

Dunque nessun ostacolo normativo poteva opporsi alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo; in altre parole la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi arresti della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno visto cadere i limiti alla trasmissione della cittadinanza per linea femminile, e ribadito che il sistema – così adeguato ai valori costituzionali – deve ritenersi applicabile anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana.

In linea di principio pertanto la richiesta, se compiutamente istruita, dovrebbe essere evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice.

A tal proposito va considerato che le Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990 devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi.

Senonchè i ricorrenti hanno dato contezza dell'impossibilità di presentare al Consolato d'Italia a Buenos Aires, territorialmente competente per la rispettiva residenza, la richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana *iure sanguinis*, essendo il sistema delle prenotazioni adottato dalla rappresentanza consolare inaccessibile.

Il Ministero nella propria memoria di costituzione evidenzia le lunghissime liste di attesa relative alle richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana presso la rappresentanza diplomatica competente, da cui consegue la impossibilità di poter evadere in tempi certi e brevi le richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana *iure sanguinis*.

Da quanto dedotto dal Ministero viene in evidenza la dimensione del fenomeno e la condizione di sostanziale paralisi in cui versano gli uffici competenti in ragione della mole delle domande presentate. Ne deriva un'assoluta incertezza in ordine alla definizione, da parte dell'Autorità consolare, della richiesta presentata da parte ricorrente, che si sostanzia di fatto in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti, che hanno pertanto optato per l'accesso alla via giurisdizionale.

Deve, pertanto, essere accolta la domanda avanzata dai ricorrenti, dichiarando che gli stessi sono cittadini italiani dalla nascita, disponendo l'adozione da parte del Ministero dell'interno dei provvedimenti conseguenti.

Sussistono giusti motivi per dichiarare le spese di lite integralmente compensate tra le parti, considerato che l'elevato numero delle richieste amministrative non ne consente la tempestiva evasione.

**P.Q.M.**



Il Tribunale così dispone:

- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordina al Ministero dell'interno e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza dei ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.

Così deciso in Roma, il 29/03/2023

La Giudice  
d.ssa Maria Elena Maiorano

